

## **TI\_GERICHTE 11.2008.129 vom 12. April 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-04-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2008.129](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2008.129)

FR: TI\_GERICHTE 11.2008.129 du 12 avril 2010

IT: TI\_GERICHTE 11.2008.129 del 12 aprile 2010

### **Regeste**

Protezione dell'unione coniugale: affidamento del figlio, relazioni personali, contributi alimentari

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Le parti richiamano tre altri fascicoli processuali che le riguardano. Tutti e tre i carteggi figurano regolarmente agli atti. Alle sue osservazioni del 10 novembre 2008 AO 1 acclude inoltre una lettera scritta al Pretore il 10 novembre 2008 da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, i quali si dichiarano disposti a tenere il figlio, nel caso in cui questi fosse affidato a \_\_\_\_\_, “ in caso di necessità, ma non che debba essere una situazione abituale o regolare ” . Ancorché nuovo, il documento concerne R\_\_\_\_\_ ed è proponibile in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione ( DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146) . Di esso si potrà dunque tenere conto.

#### **E. 3**

Dal profilo formale l'appellante contesta anzitutto la validità del noto referto peritale e della delucidazione scritta, rimproverando allo psicologo e psicoterapeuta di avere raccolto documenti senza l'autorizzazione del giudice (appello, pag. 5 seg.). Nella sentenza impugnata il Pretore è stato di altro avviso, già per il fatto che l'istanza del 15 marzo 2007 con cui AP 1 censurava la validità del referto e della delucidazione risultava tardiva (sentenza impugnata, pag. 7). Ora, un perito esegue i suoi accertamenti in base agli atti e alle risultanze di causa; se necessario, egli può chiedere al giudice di autorizzare l'acquisizione di ulteriori prove nel rispetto del contraddittorio (art. 249 cpv. 2 CPC). Una perizia redatta sulla scorta di documentazione che non figura agli atti è, per principio, nulla ( Cocchi/Trezzi, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 248; v. anche Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 pag. 167; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.1997.30 del 24 agosto 1998, consid. 3a). La regola tuttavia non è assoluta: dovendosi allestire una perizia sullo stato psicofisico di una persona a fini di interdizione, per esempio, la consultazione di specialisti del ramo e della documentazione clinica da parte dell'esperto “corrispondono senz'altro al mandato peritale” (sentenza del Tribunale federale 5P.164/2001 del 16 luglio 2001, consid. 4a). Nella fattispecie \_\_\_\_\_ ha elencato in modo puntuale gli elementi su cui si è fondato ai fini del referto, del 17 settembre 2006 (act. X, pag. 1), e della delucidazione scritta, del 13 febbraio 2007 (act. XIII: pag. 1 e 6). Tra di essi figuravano anche documenti che la legale di AO 1 aveva accluso a una lettera del 25 agosto 2006 inviata al Pretore (perizia, pag. 1). Certo, su quegli allegati AP 1 non ha avuto occasione di esprimersi. Essa è venuta a sapere però che tali documenti erano serviti per l'elaborazione della perizia al più tardi quando si è

vista notificare il referto, nel settembre del 2006. Eppure il 12 ottobre 2006 essa ha formulato domande di delucidazione peritale senza nulla eccepire, passando in tal modo ad atti successivi e precludendosi ulteriori contestazioni (art. 143 cpv. 2 CPC). L'appellante asserisce di avere scoperto solo al momento in cui ha ricevuto la delucidazione scritta del 13 febbraio 2007 che il perito aveva adoperato la lettera del 25 agosto 2006 e i relativi allegati. Non è vero. Il perito aveva indicato con precisione già nel referto del 17 settembre 2006 i documenti di cui si era valso, fra cui l' "incarto del 25.08.2006 avv. PA 2 comprendente vari documenti, tra cui la dichiarazione del 24.08.2006 ( disp. famigliari a prendersi cura di R\_\_\_\_\_)" (perizia, pag. 1). E l'appellante non dice perché in tali condizioni essa non abbia reagito con sollecitudine. Ciò premesso, nulla osta all'ammissibilità dei referti, per altro evocati dalla stessa AP 1 nell'appello (pag. 13 al centro e in basso, pag. 15 al centro e in fondo).

#### **E. 4**

Sempre dal profilo formale l'appellante afferma che il Pretore avrebbe dovuto sentire R\_\_\_\_\_, il quale al momento in cui è stata pronunciata la sentenza aveva sei anni compiuti (appello pag. 10). Il Pretore ha motivato nondimeno la rinuncia all'ascolto, spiegando di avere voluto evitare al figlio " per l'ennesima volta (...) pressioni del tutto inopportune ", come consigliava la psicologa e psicoterapeuta di R\_\_\_\_\_ (sentenza impugnata pag. 8). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Che tale psicoterapeuta abbia espresso parere negativo a un'audizione del figlio, soggetto a troppe sollecitazioni psicologiche, è un dato di fatto (lettera 17 settembre 2008 di \_\_\_\_\_ al Pretore). Né motivi particolari inducevano a disattendere simile raccomandazione, il curatore educativo avendo confermato ancora quattro mesi prima dell'emanazione della sentenza che le relazioni tra genitori e figlio funzionavano correttamente, il bambino non manifestando difficoltà a stare con l'uno o con l'altro (verbale del 16 maggio 2008, pag. 1). In definitiva, pertanto, se ha rinunciato all'audizione, il Pretore ha agito nell'interesse psicofisico del piccolo.

#### **E. 5**

La prima misura litigiosa a tutela dell'unione coniugale verte sull'affidamento del figlio al padre. Il Pretore ha motivato tale decisione, sottolineando ch'essa è non solo conforme alle risultanze della perizia, ma sorretta anche da altri fattori, come il luogo in cui R\_\_\_\_\_ ha continuato ad abitare dopo la separazione dei genitori e la " rete sociale " in cui il bambino è inserito ad \_\_\_\_\_. Per contro, ha soggiunto il primo giudice, il comportamento della madre non appare scevro di " una certa improvvisazione" e l'affidamento congiunto risulta inattuabile. Anzi, nessuno dei due coniugi "sembra avere i mezzi (o la volontà) di favorire fattivamente i contatti con l'altro". Nelle circostanze descritte il primo giudice ha privilegiato così l'affidamento al padre "perché complessivamente le condizioni quadro in cui [egli] si muove sono un po' meno peggio rispetto a quelle in cui versa la moglie e, soprattutto, risparmiano al minore nuovi sconvolgimenti" (sentenza impugnata, pag. 7). a) L'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che, qualora i coniugi abbiano figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie " secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione ". I criteri preposti all'affidamento non si scostano sostanzialmente, in tal caso, da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo il divorzio (H ausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2<sup>a</sup> edizione, n. 45 ad art. 176 CC). Se entrambi i genitori sono idonei alla custodia, determinante rimane, anche nella protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio

(DTF 117 II 354 consid. 3). Occorre quindi prendere in considerazione – come fa il giudice del divorzio – tutte le circostanze importanti per il bene del minorenne, in specie appurare quale sia il genitore con la maggiore disponibilità di tempo a occuparsi del ragazzo (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), rispettivamente quale genitore offra maggiori garanzie di stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.17 del 20 ottobre 2008, consid. 4 con richiami). b) L' appellante sostiene che l' affidamento di un figlio può sempre essere modificato, anche se in pendenza di causa il figlio è rimasto con l'altro genitore. A suo parere inoltre i rapporti sociali e scolastici del figlio ad \_\_\_\_\_ non sono determinanti, giacché al momento in cui il Pretore ha statuito R\_\_\_\_\_ aveva appena cominciato a frequentare le elementari e molti bambini cambiano scuola senza per ciò soffrirne. L'appellante soggiunge che un affidamento a lei medesima non sconvolgerebbe la “ rete sociale ” del figlio, il quale potrebbe conservare le relazioni con amici e parenti ad \_\_\_\_\_ durante gli ampi diritti di visita esercitati dal padre. Essa respinge poi ogni addebito di improvvisazione: difende il trasferimento a \_\_\_\_\_ (a suo dire già previsto al momento della separazione, ma non andato a buon fine) siccome motivato dal desiderio di essere più vicina al fratello e alla cognata, nega di avere incontrato problemi con il trasloco a \_\_\_\_\_ e rigetta ogni responsabilità per quanto riguarda le difficoltà emerse nell'organizzare le vacanze del figlio. Infine essa definisce irrilevante l' impossibilità di un affidamento congiunto ai fini del giudizio (appello, pag. 7 segg.). c) Nella fattispecie il Pretore ha affidato R\_\_\_\_\_ al padre non perché questi l' aveva avuto in custodia più a lungo durante la causa, ma perché dopo la separazione dei genitori il bambino ha quasi sempre vissuto ad \_\_\_\_\_, dove abita il padre, dove si trovano i suoi amici e dove risiedono i parenti. Si può convenire che i problemi – cui accenna di scorcio il Pretore – sorti in concomitanza con il primo trasloco dell'appellante e con l' organizzazione delle vacanze del figlio siano poco significativi e che l' impossibilità di un affidamento congiunto non è un criterio – in sé – per affidare il figlio all' uno o all' altro genitore. Tanto meno ove si consideri che nel caso specifico le capacità parentali delle parti sono equivalenti ( perizia, pag. 5 e 6 in basso; delucidazione scritta, pag. 5 n. 16; rapporto di \_\_\_\_\_ del 29 marzo 2008, pag. 2 in alto; verbale di udienza del 16 maggio 2008, pag. 1). Sta di fatto che a parità di idoneità e di disponibilità personale l' affidamento di R\_\_\_\_\_ al padre rispetta il criterio della stabilità (DTF 111 II 227 consid. 2; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3<sup>a</sup> edizione, n. 90 ad art. 176 CC). \_\_\_\_\_ è il paese in cui si trova l' abitazione coniugale, in cui R\_\_\_\_\_ è cresciuto, in cui vive con il padre (per il quale nutre un forte attaccamento: perizia, pag. 7), in cui ha frequentato la scuola per l' infanzia (istanza del 23 agosto 2006 di AO 1 e ordinanza del 25 agosto 2006), in cui segue le elementari e in cui abitano parenti che possono prendersi cura di lui. La scelta del Pretore appare dunque ragionevole. d) Assume l' appellante che affidare a lei il figlio è in realtà la soluzione migliore per la tenera età di R\_\_\_\_\_ (quattro anni al momento in cui è iniziata la causa), ma anche perché la professione e le attività sportive non lasciano alcuna disponibilità di tempo al padre, mentre lei lavora solo a tempo parziale, ha orari compatibili con quelli scolastici, è educatrice di formazione, accudiva al figlio già durante la vita in comune, può fare assegnamento sulla propria famiglia paterna, sul fratello, sulla cognata, su persone di fiducia, è disposta a ridurre il suo grado d'occupazione ed è sempre stata d'accordo con l'affidamento congiunto, osteggiato ora dal marito (appello, pag. 10 a 13). Non si disconosce che all' inizio della procedura R\_\_\_\_\_ aveva solo quattro anni. Non bisogna dimenticare tuttavia che in pendenza di causa i genitori hanno raggiunto accordi provvisionali su ll' affidamento e che la questione è divenuta litigiosa solo quando,

nei memoriali conclusivi, le parti hanno avanzato richieste contrastanti. Nemmeno si deve trascurare che il perito giudiziario, il quale ha sentito il bambino, ha auspicato l'affidamento al padre. Ciò posto, è pacifico che AO 1 lavori a tempo pieno e svolga attività sportive (gioca a disco su ghiaccio ed è commissario tecnico della squadra \_\_\_\_\_). Egli però è autonomo nel programmare i suoi impegni professionali (dichiarazione di \_\_\_\_\_, del 25 agosto 2006, acclusa a una lettera inviata dal marito alla Pretura il 25 agosto 2006) e l'attività sportiva non può dirsi esagerata (un allenamento la settimana e dieci partite durante la stagione agonistica, più una serata mensile in qualità di commissario tecnico: interrogatorio formale: verbale del 16 maggio 2008, pag. 4). AO 1 può contare inoltre sull'aiuto di sua madre, della suocera, di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ (interrogatorio formale: verbale citato, pag. 4; deposizioni di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ : verbale del 2 giugno 2006, pag. 3 seg.; dichiarazione 24 agosto 2006 dei parenti della moglie acclusa alla lettera 25 agosto 2006 del marito alla Pretura), per tacere di una baby-sitter (rapporto 29 marzo 2008 di \_\_\_\_\_, pag. 2). Quanto a AP 1, le sue capacità genitoriali non sono in discussione (perizia, pag. 6 in basso; delucidazione scritta, pag. 5 n. 16; rapporto 29 marzo 2008 di \_\_\_\_\_, pag. 2 in alto ), come non è in discussione il suo ruolo in famiglia prima della separazione o la sua disponibilità a ridurre l'attività lavorativa. L'affidamento del figlio a lei comporterebbe nondimeno, per forza di cose, il trasferimento di R \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, l'iscrizione a un'altra scuola e l'inserimento del bambino in un altro ambiente. Non è chiaro poi chi si occuperebbe del figlio quando l'appellante è al lavoro, ancorché l'interessata affermi di poter conciliare i suoi orari (riducendo il grado d'occupazione) con quelli scolastici. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno sì dichiarato di potersi occupare di R \_\_\_\_\_, ma solo in caso di necessità (lettera del 10 novembre 2008 annessa alle osservazioni del 10 novembre 2008). Tutto ciò senza scordare che il perito ha ritenuto l'affidamento alla madre meno favorevole, per il figlio, di quello al padre. E un giudice non può scostarsi da risultanze peritali senza motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto. Se le conclusioni di quest'ultimo appaiono discutibili su punti essenziali, il giudice deve raccogliere altre prove per fugare le sue incertezze. Se mai, ordinerà una nuova perizia, ma commette arbitrio se si distanzia da quella agli atti sulla base del suo solo convincimento (sentenza del Tribunale federale del 12 agosto 1996 in re Z., consid. 2a con richiami di giurisprudenza, pubblicato in: SJ 119/1997 pag. 58). e) L' appellante rimprovera al marito di ignorare o “modellare” la realtà che lo circonda, ora relativizzando i problemi coniugali, ora negando quelli del figlio e il suo bisogno di aiuto, ora proiettando su R \_\_\_\_\_ paure infondate. Il che indizierebbe la sua inidoneità genitoriale, mentre lei ha sempre affrontato senza tema i problemi suoi e del figlio. Non per caso – essa epiloga – nel referto il perito ha dedicato molto più spazio al suo vissuto che a quello del marito (appello, pag. 13 a 16). L'argomentazione non può essere condivisa. Diversamente da quanto l'interessata opina, in concreto le capacità educative di AO 1 sono accertate, tant'è che il rapporto di lui con il figlio è solido ( perizia, pag. 5 e 6 in basso; delucidazione scritta, pag. 5 n. 16; rapporto 29 marzo 2008 di \_\_\_\_\_, pag. 2 in alto; verbale del 16 maggio 2008, pag. 1). Tensioni sussistono invero fra i coniugi, che davanti al perito e al curatore non hanno mancato di biasimarsi a vicenda (perizia, pag. 6; delucidazione scritta, pag. 1, 2 e 7; rapporto 29 marzo 2008 di \_\_\_\_\_). La renitenza di AO 1 preclude inoltre un'eventuale custodia alternata. Ciò non significa tuttavia che l'affidamento al padre sia meno indicato, per il bene del figlio, rispetto all'affidamento rivendicato dalla madre. f) Infine l' appellante ribadisce che solo vivendo regolarmente con lei il figlio “ potrà avere un

'immagine positiva di entrambi i genitori e di conseguenza di sé stesso". Essa torna sull'età di R\_\_\_\_\_ e sulle cure da lei prestate al figlio durante la vita in comune, contesta la "rete sociale" di appoggio riconosciuta dal Pretore al marito (che non sarebbe stata approfondita) e pretende di poter garantire stabilità al figlio e risparmiargli spostamenti "da una casa all'altra in quel di \_\_\_\_\_" grazie all'aiuto della cognata e alla riduzione dei suoi orari di lavoro (appello, pag. 16 seg.). La tesi non appare provvista di consistenza. Intanto non è dato di capire su quali risultanze l'interessata fondi la prognosi circa lo sviluppo psichico del figlio: dagli atti si evince piuttosto che entrambi i genitori hanno un ottimo rapporto con lui e sono capaci di occuparsene (rapporto 29 marzo 2008 di \_\_\_\_\_, pag. 2). Quanto all'età e al bene di R\_\_\_\_\_, già si è visto che l'affidamento al padre risponde alle conclusioni del perito e assicura al minore stabilità nelle relazioni (sopra, consid. c). Non sussistono – è vero – accertamenti specifici sull'idoneità a occuparsi del bambino per quel che riguarda la madre dell'appellante, le zie e la suocera, ma ai loro servizi i coniugi già avevano fatto ricorso in precedenza (e ancora in corso di causa), quando non potevano accudire personalmente al figlio (deposizioni di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_: verbale del 2 giugno 2006, pag. 3 e 5). E ciò non ha dato adito a perplessità o dubbi sulle capacità personali di quei parenti (rapporto citato, pag. 2). Anche al riguardo non è il caso pertanto di attardarsi.

## **E. 6**

La seconda misura contesa a protezione dell'unione coniugale riguarda la disciplina delle relazioni con il figlio. L'appellante si duole che il Pretore di non abbia motivato tale regolamentazione e abbia fissato un diritto di visita minimo inattuabile. Inoltre chiede di poter incontrare il figlio dalla domenica alle ore 10 fino al martedì mattina e dal mercoledì sera fino al giovedì mattina (appello, pag. 17 a 19). Nella sentenza impugnata il Pretore ha conferito a AP 1 "il più ampio diritto alle relazioni personali che i coniugi sono tenuti a concordare di volta in volta tenendo in considerazione i desideri e i bisogni del figlio" (dispositivo n. 5). In caso di mancato accordo egli ha garantito alla madre il diritto di visita abitualmente previsto dalla prassi ticinese (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), senza la settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti, ma con una sera infrasettimanale "dopo la scuola (rispettivamente dalle 17)" fino alle ore 20, riservati eventuali accordi "che i coniugi, a dipendenza degli impegni lavorativi di ognuno, potranno negoziare con il curatore" (sentenza impugnata, pag. 8). Che il diritto di visita stabilito dal primo giudice sia carente di motivazione o inattuabile non può dirsi: il Pretore ha lasciato alle parti completa libertà d'intesa sulle relazioni con il figlio, assicurando a AP 1 in caso di disaccordo il diritto di visita che questa Camera riconosce generalmente a coniugi non affidatari. Ciò che la moglie potrebbe lamentare è, se mai, l'impossibilità soggettiva di conciliare la disciplina sussidiaria stabilita dal primo giudice con le proprie esigenze professionali. Al riguardo, però, essa omette ogni indicazione sugli orari di lavoro. È possibile ch'essa debba svolgere lavori serali o fuori ufficio. Se non che, per sua stessa ammissione la partecipazione a manifestazioni sarebbe "nell'ordine di una volta al mese d'estate e una volta ogni quattro mesi d'inverno" (interrogatorio formale: verbale del 16 maggio 2008, pag. 3). Mal si comprende pertanto come il diritto di visita quindicinale dal venerdì alla domenica sera o quello infrasettimanale del mercoledì (dalle ore 17 alle 20) possa interferire con i suoi impegni professionali (senza dimenticare che, dandosi disaccordo delle parti sull'una o l'altra necessità straordinaria, essa potrà sempre chiedere l'intervento del curatore educativo). Del resto, non fosse attuabile il diritto di visita sussidiario fissato dal Pretore, ancor meno praticabile parrebbe quanto l'interessata chiede, ossia di avere con sé il figlio

ogni settimana dalla domenica alle ore 10 fino al martedì mattina, quando inizia la scuola, e il mercoledì dalle ore 19 fino al giovedì mattina, sempre quando inizia la scuola. A parte il fatto che nulla rende verosimile una disponibilità di tempo tanto estesa da parte sua (né la sicura presenza di ausiliari che potrebbero esserle d'appoggio), una regolamentazione del genere obbligherebbe il figlio a continue trasferte da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, per lo meno durante il calendario scolastico. Si tratta di un ritmo serrato, a lungo termine faticoso, che le circostanze non impongono e che non appare nell'interesse del bambino. Per di più, esso non consentirebbe al figlio di trascorrere un'intera settimana con nessuno dei due genitori. Ne segue che, in definitiva, non soccorrono i presupposti per modificare la decisione del Pretore nemmeno sulle relazioni personali tra madre e figlio.

### **E. 7**

L'appellante impugna anche il contributo alimentare per sé e quello per R\_\_\_\_\_ (fino al 24 aprile 2007, quando è stato pattuito l'affidamento provvisorio al padre). A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 8750.- netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4880.- (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.-, locazione fr. 1900.-, premio della cassa malati fr. 269.10, assicurazione dell' economia domestica fr. 35.-, assicurazione dell' automobile fr. 182.95, imposta di circolazione fr. 74.10, rate di un mutuo privato contratto presso il \_\_\_\_\_ fr. 719.-, onere fiscale fr. 450.-). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha calcolato le entrate in fr. 1810.- netti mensili nel 2006, in fr. 2495.- dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2008 e in fr. 4400.- dopo di allora, definendone il fabbisogno minimo in fr. 4075.- (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.-, locazione fr. 1900.-, premio della cassa malati fr. 148.-, assicurazione dell' economia domestica fr. 35.-, assicurazione dell' automobile fr. 125.-, imposta di circolazione fr. 33.50, leasing dell' automobile fr. 536.10, onere fiscale fr. 200.-). Relativamente al fabbisogno in denaro di R\_\_\_\_\_, il Pretore l'ha stimato in fr. 1975.- fino al 6° compleanno e in fr. 1880.- fino al 12° compleanno, salvo dedurre da tali importi il costo dell'alloggio (compreso interamente nel fabbisogno minimo del padre) e l' assegno familiare riscosso da AO 1 (fr. 183.- mensili fino al 31 dicembre 2007 e fr. 200.- dopo di allora). Sulla base di tali dati egli ha obbligato il marito, in definitiva, a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2350.- mensili dal 1° aprile al 31 dicembre 2006, di fr. 2005.- mensili dal 1° gennaio al 31 gennaio 2008, di fr. 2310.- mensili dal 1° febbraio 2008 al 31 maggio 2008 e di fr. 1000.- mensili da allora in poi, più un contributo alimentare per il figlio di fr. 715.- mensili dal 1° aprile 2006 al 30 aprile 2007 (sentenza impugnata, pag. 4, 5 e 9). a) A parere dell'appellante il reddito del marito eccede nettamente fr. 8750.- mensili, ove si consideri che AO 1 ha percepito fr. 11 749.27 netti mensili nel 2006 e fr. 13 763.16 netti mensili nel 2007, come pure nel 2008. Essa sottolinea che nel 2006 il marito ha guadagnato fr. 140 991.25 (di cui fr. 11 942.40 a titolo di spese di rappresentanza) e nel 2007/ 2008 fr. 24 166.75 annui più che nel 2006 (appello, pag. 19 a 21). Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che, in effetti, AO 1 ha guadagnato fr. 11 750.- netti mensili nel 2006, fr.

### **E. 12**

840.— mensili Fabbisogno minimo del marito (consid. 7c)	fr. 4 625.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7d)	fr. 4 270.—
Fabbisogno in denaro di R_____ (consid. 8)	fr. 1 525.—
Eccedenza	fr. 10 420.— mensili
eccedenza	fr. 2 420.— mensili
	Metà
	fr. 1 210.— mensili. Contributo alimentare

per la moglie: fr. 4270.- ./ fr. 2495.- + fr. 1210.- = fr. 2 985.— mensili . Dal 1° giugno 2008 in poi Reddito del marito (consid. 7a) fr. 10 345.— Reddito della moglie (consid. 7b) fr. 4 400.— fr.

#### E. 14

745.— mensili Fabbisogno minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—  
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.— Fabbisogno in denaro di R\_\_\_\_\_ (consid. 8) fr. 1 525.— fr. 10 420.— mensili  
Eccedenza fr. 4 325.— mensili Metà  
eccedenza fr. 2 162.50 mensili. Il marito versa alla moglie: fr. 4270.- ./ fr. 4400.- + fr. 2162.50 = fr. 2 032.50 mensili, arrotondati a fr. 2 035.— mensili. Sul contributo alimentare per AP 1 l'appello merita dunque parziale accoglimento, mentre va accolto appieno – anche oltre le richieste di giudizio – per quanto attiene al contributo in favore del figlio. Il diritto di filiazione è governato in effetti dal principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 2), di modo che il giudice di ogni grado chiarisce la fattispecie di propria iniziativa: egli non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né tanto meno alle richieste di giudizio (v. anche Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). 10. AO 1 contesta il metodo di calcolo sopra applicato, cui ha fatto capo anche il Pretore, evocando “quanto richiesto e concluso nell' allegato conclusivo e relativo complemento” (osservazioni all'appello, pag. 15, 16 e 18). Il Pretore ha ritenuto da parte sua che nulla inducesse a distanziarsi dal calcolo “delle eccedenze” (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo). A ragione. O ve sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii). Il metodo appena citato non deve condurre – evidentemente – a una redistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio. Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – per principio – dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della vita in comune. Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato, come ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel frattempo raggiunta o superata (si pensi all'acquisto di una casa) . Comunque sia, spetta al coniuge che chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estremi (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b). AO 1 contesta il citato metodo per il calcolo dei contributi alimentari, come detto, evocando genericamente il suo memoriale conclusivo e il relativo complemento. Ciò non è ammissibile. La motivazione di un appello – o di osservazioni all'appello – deve figurare, sotto pena di nullità, nell'allegato medesimo (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Non incombe a questa Camera cimentarsi nella ricerca di

eventuali motivazioni figuranti in memoriali di prima sede. Certo, l'interessato definisce ingiusto che la moglie benefici del maggior reddito da lui conseguito in pendenza di causa, ma la critica è insufficientemente motivata. In materia di contributi alimentari fra coniugi non fa stato il principio inquisitorio. Spettava all'appellato quantificare il tenore di vita dei coniugi al momento della separazione e rendere verosimile che quello goduto dalla moglie dopo la fine della vita in comune risulta superiore (o che in costanza di matrimonio i coniugi vivessero – per ipotesi – sotto i loro mezzi in vista di una finalità nel frattempo superata). Ancorata a mere asserzioni, la tesi dell'interessato si rivela già di primo acchito carente di requisiti formali. 11. L'appellante censura infine la retribuzione del perito giudiziario, definendo l'onorario di fr. 6954.– sproporzionato per un lavoro “decisamente insufficiente e per buona parte confuso”, fondato su incontri con le parti brevi e condotti in modo inadeguato. A mente sua, inoltre, il professionista avrebbe esposto un dispendio di tempo eccessivo (appello, pag. 7). Ora, nella fattispecie il Pretore non risulta avere tassato la nota professionale del perito (come prescrive l'art. 33 LTG), ma poco importa, giacché una simile tassazione non impedirebbe in ogni modo alle parti di contestare la retribuzione dell'esperto appellando il dispositivo sulle spese contenuto nella decisione finale (RtiD II-2006 pag. 612 consid. 5). In concreto il problema è un altro. Si può capire infatti che il referto peritale e la delucidazione scritta non convengano – anzi, dispiacciono – all'appellante, ma ciò non significa che l'ausiliario della giustizia abbia lavorato male o abbia preteso un compenso esagerato. Incombe a chi contesta la remunerazione del perito illustrare perché l'opera sarebbe incompleta, confusa o contraddittoria, rispettivamente indicare quante ore sarebbero bastate a un professionista serio e diligente per assolvere a dovere un mandato analogo. Invano si cercherebbero motivazioni in tal senso nell'appello. Nella fattispecie, per altro, il perito indica di avere dedicato 27 ore alla stesura del referto e 20 ore e mezzo a quella della delucidazione (note d'onorario del

#### **E. 17**

settembre 2006, di fr. 3888.–, e del 13 febbraio 2007, di fr. 2916.–). Vista l'ampiezza del compito, non può dirsi ch'egli abbia indugiato particolarmente nell'esecuzione del mandato. Quanto al compenso orario di fr. 144.–, indicato dal lic. phil. \_\_\_\_\_ come minimo tariffario della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP), esso non appare sicuramente fuori misura nel caso in esame, tanto meno ove si consideri ch'esso già comprende le spese del professionista. Di quanto l'interessata vorrebbe ridurre il compenso orario dello psicologo e psicoterapeuta, del resto, non è dato di sapere. Su quest'ultimo punto l'appello denota perciò la sua inconsistenza. 12. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante non ottiene né la custodia del figlio né una diversa disciplina delle relazioni personali (e nemmeno una riduzione della nota professionale del perito). Essa risulta parzialmente vittoriosa, invece (ancorché non oltre un terzo della pretesa), sul contributo alimentare per sé. Nell'appello AP 1 chiedeva in effetti che, andasse il figlio affidato al padre, le fossero versati contributi alimentari di fr. 4198.63 mensili dal 1° aprile al 31 dicembre 2006, di fr. 4863.58 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, di fr. 5421.15 per il gennaio del 2008, di fr. 5476.15 mensili dal 1° febbraio al 31 maggio 2008 e di fr. 4015.58 dal giugno del 2008 in poi. Infine l'appellante vede maggiorare d'ufficio il contributo per il figlio (dal 1° aprile 2006 al 30 aprile 2007) da fr. 715.– a fr. 810.– mensili. Tutto ponderato, appare equo dunque chiamarla ad assumere quattro quinti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte. L'è sito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, per contro, sugli oneri processuali (ripartiti a metà) e sulle ripetibili

(compensate) di prima sede, che possono rimanere invariati. 13. Per quanto riguarda i rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è esperibile senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), giacché contesa davanti alla Camera non era solo l'entità dei contributi alimentari, ma anche la custodia del figlio e la disciplina delle relazioni personali, controversie manifestamente prive di valore litigioso. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così riformato: AO 1 è condannato a versare anticipatamente a AP 1 i seguenti contributi alimentari: Dal 1° aprile al 31 dicembre 2006: fr. 2480.– mensili per la moglie e fr. 810.– mensili per il figlio, assegno familiare compreso. Dal 1° gennaio al 30 aprile 2007: fr. 2940.– mensili per la moglie e fr. 810.– mensili per il figlio, assegno familiare compreso. Dal 1° maggio 2007 al 31 gennaio 2008: fr. 2940.– per la moglie. Dal 1° febbraio al 31 maggio 2008: fr. 2985.– mensili per la moglie. Dal 1° giugno 2008: fr. 2035.– mensili per la moglie. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1950.– b) spese fr. 50.– fr. 2000.– da anticipare dall'appellante, sono posti per quattro quinti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte. 3. Intimazione: –o; –; –, curatore educativo,. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.